



COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

PROVINCIA DI BERGAMO

Sede Legale in San Paolo d'Argon, Piazza del Filatoio n°3 - Tel.(035)4253026
web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it ---- comune@comune.sanpaolodargon.bg.it

AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' per gli inquilini dei servizi abitativi pubblici del Comune di SAN PAOLO D'ARGON

1. Oggetto e Finalità del contributo regionale di solidarietà

L'art. 25 della l.r. 16/2016 *Sostenibilità dei servizi abitativi pubblici* disciplina due misure di sostegno destinate ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in particolare:

- ai nuclei familiari indigenti, cioè coloro che si trovano in una condizione di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale, che accedono ai servizi abitativi pubblici (di seguito SAP) (comma 2);
- ai nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica (comma 3).

2. Finalità, condizioni di accesso, entità e durata del contributo per nuclei familiari in condizione di indigenza che accedono ai SAP

- a. Il contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2, della legge regionale 16/2016 è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, diretta ai nuclei familiari in condizioni di indigenza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento regionale 4/2017, finalizzata alla copertura del canone di locazione e dei servizi a rimborso
- b. Il contributo regionale di solidarietà decorre dalla data di stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 16 del Regolamento Regionale 4/2017.
- c. L'entità del contributo Regionale di solidarietà, per i nuclei familiari in condizioni di indigenza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento regionale 4/2017, è stabilito in un valore economico annuo non superiore a 1.850,00 euro.
- d. Il contributo Regionale di solidarietà è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi.

3. Sospensione e decadenza

1. Il nucleo familiare assegnatario del contributo Regionale di solidarietà è sospeso dal beneficio del contributo in presenza di atti dell'ente proprietario o gestore che contestino il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 del medesimo articolo 25. La sospensione opera sino all'adozione del provvedimento di decadenza o revoca di cui al comma 2.
- 1 bis. Il nucleo familiare assegnatario del contributo regionale di solidarietà decade dal beneficio del contributo in caso di mancata adesione o partecipazione ai programmi definiti con i servizi sociali comunali o qualora siano venute meno le condizioni di fragilità sociale.
2. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 7 provvede alla dichiarazione di decadenza dal contributo regionale di solidarietà qualora venga accertato, nel rispetto del principio del contraddittorio, il verificarsi delle violazioni o condizioni oggetto di contestazione ai sensi del comma 1. Qualora, invece, venga accertata l'insussistenza delle suddette violazioni o condizioni, il responsabile del procedimento provvede alla revoca della sospensione.
4. **Finalità, entità e durata del contributo per nuclei familiari di SAP in condizione di comprovate difficoltà economiche**



COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

PROVINCIA DI BERGAMO

Sede Legale in San Paolo d'Argon, Piazza del Filatoio n°3 - Tel.(035)4253026
web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it ---- comune@comune.sanpaolodargon.bg.it

- a. Il contributo Regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 3, della Legge Regionale 16/2016, è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche.
- b. Il contributo Regionale di solidarietà ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale.
- c. L'entità del contributo Regionale di solidarietà è stabilita in un valore economico annuo non superiore a 2.700,00 euro.
- d. L'assegnatario del servizio abitativo pubblico accede al contributo regionale di solidarietà attraverso la presentazione di apposita domanda sulla base dell'avviso pubblico di cui all'articolo 7, comma 3.

5. Destinatari del contributo di solidarietà

Possono presentare domanda gli assegnatari SAP che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del presente avviso:

- essere inclusi, in base alla documentazione presentata nell'ultima anagrafe dell'utenza, nelle aree di Protezione, Accesso o Permanenza, così come previste ai sensi dell'art. 31 della Legge Regionale n. 27/2009;
- assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;
- trovarsi in condizioni di comprovate difficoltà economiche che non consentano di sostenere il costo della locazione sociale (canone di locazione + spese per i servizi comuni);
- ISEE inferiore a €. 9.360,00;
- assenza di un provvedimento di decadenza (vedi art. 6 Regolamento Regionale n. 11/2019 e art.25 del regolamento regionale n. 4/2017);
- possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dell'art. 7, comma 1, lett. c) , punti 1) e 2) del R.R. n. 4/2017.

6. Entità del contributo

L'entità del contributo è stabilita in un importo massimo di €. 1.850,00 per i nuclei familiari in condizione di indigenza e € 2.700,00 per nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche.

Il contributo sarà prioritariamente destinato alla copertura delle spese condominiali e, in secondo ordine, per il pagamento del debito per il canone di locazione.

I beneficiari del contributo devono impegnarsi a sottoscrivere un "patto di servizio" con l'impegno a corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione e delle spese e a mantenere aggiornata la propria posizione nell'ambito dell'anagrafe dell'utenza.

7. Scadenza

E' possibile presentare domanda, compilando l'apposito modulo disponibile sul sito del Comune di San Paolo d'Argon e consegnandolo all'ufficio protocollo **entro e non oltre il 27 marzo 2026 ore 12:30.**

8. Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria

La verifica di ammissibilità della domanda è in capo al Comune di San Paolo d'Argon, che opererà avvalendosi di un nucleo di valutazione.

La graduatoria delle domande ammissibili sarà formulata tenendo conto del valore ISEE in ordine crescente e, in caso di medesimo valore ISEE, sulla base del valore della morosità decrescente.

9. Motivo di esclusione della domanda

Saranno motivo di esclusione:

- la mancanza dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale n. 11 del 10.10.2019;
- la mancanza della firma in calce alla domanda;
- il riscontro di difformità rispetto a quanto dichiarato dal richiedente il contributo.



COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

PROVINCIA DI BERGAMO

Sede Legale in San Paolo d'Argon, Piazza del Filatoio n°3 - Tel.(035)4253026
web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it ---- comune@comune.sanpaolodargon.bg.it

10. Controlli

Qualora, a seguito di controlli, risultasse che il contributo Regionale sia stato indebitamente riconosciuto, l'Ente Proprietario o Gestore procederà alla revoca immediata ed al suo recupero.

11. Responsabile del procedimento

Dott. Benvenuto Gamba.

12. Trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni acquisite e relative al presente avviso saranno utilizzati ai sensi del Regolamento Europeo UE 679/2016.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Paolo d'Argon.

13. Riferimenti normativi

- Legge Regionale n. 16/2016 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" e successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento Regionale n. 4/2017 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e all'accesso e alla permanenza dei servizi abitativi pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento Regionale n. 11/2019.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Benvenuto Gamba